



Documento di consultazione n. 04/2016

Mercati dei carburanti

**Piattaforma di scambio di prodotti petroliferi liquidi per
autotrazione (P-OIL)**

1. Premessa

Facendo seguito al precedente DCO n. 03/2015 pubblicato in data 29 luglio 2015, con il presente documento, il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (nel seguito: GME) sottopone alla consultazione dei soggetti interessati una nuova proposta di modello di funzionamento della Piattaforma di scambio di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione (P-OIL) di cui all'art. 22, comma 1, del d.lgs. 249/2012, unitamente alla relativa proposta di regolamento.

L'avvio di un ulteriore procedimento consultivo sulla proposta di funzionamento della P-OIL si è reso necessario in considerazione delle modifiche che *medio tempore* sono state effettuate rispetto all'iniziale proposta di modello di funzionamento della piattaforma illustrata nell'ambito del DCO n. 03/2015.

In particolare, a valle del precedente processo consultivo sono stati svolti, congiuntamente alle Istituzioni di riferimento nonché con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito: AGCM), alcuni ulteriori approfondimenti di merito che hanno determinato la necessità di introdurre talune modifiche al modello di mercato inizialmente ipotizzato.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, per iscritto, le proprie osservazioni al GME - **Relazioni Istituzionali e Comunicazione**, entro e non oltre il **20 maggio 2016**, termine di chiusura della presente consultazione con una delle seguenti modalità:

- e-mail: info@mercatoelettrico.org
- fax: **06.8012-4524**
- posta: **Gestore dei mercati energetici S.p.A.**
Viale Maresciallo Pilsudski, 122 - 124
00197 – Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

2. Introduzione

Il decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012 (nel seguito: d.lgs. 249/2012) in recepimento della direttiva 2009/119/CE del Consiglio U.E. del 14 settembre 2009 - recante l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi - ha posto l'obiettivo di rafforzare la legislazione nazionale in materia di scorte petrolifere di sicurezza, nonché di promuovere il livello di concorrenza nel settore petrolifero, ampliando le opportunità di offerta e di approvvigionamento di servizi logistici e di prodotti petroliferi.

Segnatamente, nell'ambito degli interventi pro-concorrenziali promossi dal d.lgs. 249/2012, il GME è stato investito del compito di costituire, organizzare e gestire, tra l'altro, una **piattaforma di mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi (P-OIL)** volta a favorire la negoziazione di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione (art. 22, comma 1, del d.lgs. 249/2012), i cui criteri costitutivi e le modalità organizzative e gestionali sono stati definiti, in attuazione delle citate previsioni di cui al d.lgs. 249/2012, dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 9 agosto 2013 n.18817 recante i principi generali a cui il GME deve attenersi nell'elaborare la proposta di discipline di funzionamento della P-OIL.

Nell'individuare i criteri costitutivi della piattaforma, il Ministero dello Sviluppo Economico nel Decreto sopra richiamato (artt. 3, comma 1) ha previsto, *inter alia*, che il GME elabori la proposta di disciplina della P-OIL, sottoponendola ad una successiva consultazione pubblica *al fine di individuare le reali esigenze dei soggetti che intendono avvalersi della piattaforma e facilitare l'incontro tra domanda e offerta (...)*.

Al fine di dare attuazione alle previsioni sopra richiamate, con il DCO n. 03/2015, il GME ha sottoposto, in data 29 luglio 2015, alla consultazione pubblica dei soggetti interessati la **Proposta di Regolamento di funzionamento della P-OIL**, allo scopo di raccogliere osservazioni e spunti di riflessione sulle regole di funzionamento della stessa.

Successivamente allo svolgimento del richiamato processo consultivo, si è, tuttavia, reso necessario approfondire con le Istituzioni di riferimento taluni aspetti cardine del modello di funzionamento della P-OIL proposto nel DCO n. 03/2015 tra i quali, in particolare, quello relativo all'indicazione nelle offerte di vendita dell'ambito geografico, su base comunale, del punto di carico.

Segnatamente, anche su istanza delle associazioni di categoria, si è avvertita l'esigenza di verificare attentamente se e in che termini tale indicazione potesse, in qualche modo, risultare foriera di potenziali risvolti anticoncorrenziali, atteso che se da una parte l'adozione di un ambito ristretto consente all'operatore acquirente di ottenere un'indicazione quanto più precisa del costo di trasporto, dall'altra

potrebbe contribuire a rivelare, prima ancora che la transazione abbia luogo, l'identità del venditore, inficiando così il principio di anonimato degli scambi su cui la P-OIL é basata.

A valle degli approfondimenti svolti sul tema, che hanno visto anche un diretto coinvolgimento dell'AGCM, al fine di superare le potenziali criticità sopra indicate, il GME, accogliendo i suggerimenti dell'AGCM stessa, ha definito un nuovo modello di funzionamento della piattaforma, rispetto al quale, si ritiene opportuno avviare un ampio e completo confronto con i soggetti interessati.

Nel seguito del presente documento, si illustrano pertanto:

- nel Capitolo 3 i principi del **nuovo modello di funzionamento della P-OIL**, partendo dal modello originariamente proposto nel DCO n. 03/2015;
- nel Capitolo 4 viene illustrata la **nuova Proposta di Regolamento della P-OIL** in recepimento del nuovo modello di funzionamento della P-OIL.

3. Modello di funzionamento della P-OIL

L'originario modello di funzionamento della P-OIL prevedeva che l'indicazione geografica del punto di carico (corrispondente all'area comunale) fosse fornita dall'operatore venditore tra le informazioni minime da indicare al momento della presentazione delle offerte di vendita (cfr. DCO n. 03/2015).

Come accennato in premessa, con riferimento a tale aspetto, il GME ha ritenuto opportuno verificare in modo approfondito con le istituzioni di riferimento, nonché con l'AGCM, se l'ipotizzata previsione di rendere nota, tra le informazioni relative alle offerte di vendita presentate sulla P-OIL, l'indicazione geografica del punto di carico, espressa, in particolare, su base comunale, avesse potuto, in qualche modo, risultare foriera di potenziali risvolti anticoncorrenziali.

In esito a tali approfondimenti è emerso che la circostanza secondo la quale, tramite la P-OIL, nel modello illustrato dal GME nel DCO n. 03/2015, ogni venditore avrebbe potuto ipoteticamente accedere ad un listato delle offerte di tutti gli altri venditori, sollevava talune criticità nella misura in cui rischiava di favorire equilibri potenzialmente collusivi, rendendo più facilmente monitorabili da parte di ciascun operatore le azioni dei propri concorrenti.

Conseguentemente, al fine di evitare di incorrere in tali rischi, il GME, nell'accogliere i suggerimenti formulati dall'AGCM ha ritenuto opportuno introdurre alcune modifiche nel modello di P-OIL

originariamente proposto, prevedendo, in particolare, di richiedere all'acquirente, in fase di accreditamento presso il singolo venditore, l'indicazione:

1. dei propri costi di trasporto con riferimento alle basi di carico del venditore accreditante, suscettibili di aggiornamento quotidiano nella fase di apertura della sessione di mercato prima dello svolgimento delle negoziazioni;
2. di costo attribuibile ad una o più specifiche previsioni contenute nelle condizioni contrattuali rese note dal singolo venditore offerente;

e facendo in modo che i prezzi visualizzati sulla piattaforma dall'acquirente, relativi alle offerte dei venditori, rispetto ai quali abbia preventivamente ottenuto l'abilitazione, includano già i valori dei predetti costi.

Più in dettaglio, i principi di organizzazione e funzionamento del nuovo modello della P-OIL prevedono che:

- gli operatori che intendono presentare offerte di vendita sulla P-OIL rendano disponibili in forma anonima– nell'ambito dell'apposita "bacheca di esposizione"- un elenco delle condizioni contrattuali che intendono applicare alle proprie controparti negoziali, indicando in corrispondenza delle predette condizioni, la localizzazione delle basi di carico (Comune) alle quali dette condizioni si applicano e il possesso o meno della relativa licenza fiscale. Tali informazioni rimarranno disponibili in tale sezione dedicata della P-OIL e non verranno rese note al momento dell'esposizione delle offerte nel *book* di negoziazione;
- l'operatore interessato all'acquisto del prodotto, per poter operare sulla P-OIL, debba richiedere, preventivamente, l'abilitazione all'operatore venditore rispetto alle predette condizioni contrattuali pubblicate;
- il GME renda noto al venditore, titolare delle condizioni contrattuali rispetto alle quali l'acquirente abbia richiesto l'abilitazione, il nominativo di quest'ultimo, al fine di consentire al venditore stesso le eventuali verifiche funzionali all'accettazione della richiesta di abilitazione a negoziare;
- il GME comunichi all'acquirente richiedente l'accettazione o il rifiuto dell'abilitazione da parte dell'operatore venditore;
- l'operatore acquirente, prima dell'avvio di ciascuna sessione di negoziazione della P-OIL, rispetto ad ognuna delle condizioni contrattuali: (i) debba indicare un costo di trasporto

- attribuibile a ciascun punto di carico (CPC¹); (ii) possa indicare un costo complessivo attribuibile ad uno o più specifiche previsioni contenute nelle condizioni contrattuali (CCC²);
- il GME, durante la sessione di negoziazione della P-OIL, renda visualizzabili all'operatore acquirente unicamente le offerte di vendita corrispondenti alle condizioni contrattuali rispetto ai quali tale acquirente: (i) sia stato precedentemente accreditato; (ii) abbia preventivamente indicato il CPC. Il prezzo di vendita visualizzato dall'acquirente sul proprio *book* di negoziazione sarà, pertanto, pari alla somma del prezzo unitario dell'offerta presentata dall'operatore venditore, del costo unitario di trasporto CPC e, ove indicato, del CCC³;
 - a seguito della selezione di un'offerta di vendita, ovvero della conclusione della transazione, il sistema della P-OIL renda noto all'acquirente il nominativo e i restanti dati ed informazioni del venditore titolare delle condizioni contrattuali applicabili all'offerta stessa;
 - l'acquirente sarà tenuto a corrispondere al venditore il prezzo dell'offerta presentata da quest'ultimo (quindi senza le componenti CPC e CCC).

¹ Il costo del trasporto dovrà essere espresso in €/tonn ovvero €/mc a seconda dell'unità di misura utilizzata per il prodotto petrolifero oggetto delle condizioni contrattuali (cfr. paragrafo 4.5). L'ipotesi sottostante è quella che sia l'operatore acquirente a formulare una stima dei km e di quanto il costo di trasporto incida per ciascuna tonnellata ovvero per ciascun metro cubo eventualmente acquistata/o.

² Tale costo è rappresentativo dell'eventuale valorizzazione economica che l'operatore acquirente ritiene di attribuire ad uno o più elementi delle condizioni contrattuali dallo stesso ritenute meno favorevoli rispetto alle altre condizioni contrattuali alle quali l'acquirente risulta essere stato accreditato (esempio, tempistiche di pagamento anticipate rispetto ad altri operatori o altro) e, ove indicato, dovrà essere espresso in €/tonn ovvero €/mc a seconda dell'unità di misura utilizzata per il prodotto petrolifero oggetto delle condizioni contrattuali (cfr. paragrafo 4.5) .

³ Il sistema informatico della P-OIL, prima di esporre sul book le offerte di vendita visualizzabili dal singolo acquirente, procederà, infatti, a sommare il prezzo di offerta del prodotto ai due costi CCC e CPC indicati dall'acquirente.

4. Proposta di Regolamento della P-OIL

4.1. Principi generali

Ai fini della costituzione della Piattaforma di scambio di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione di cui all'art. 22, comma 1, del d.lgs. 249/2012 (P-OIL), l'art. 1 (*Costituzione della Piattaforma*), comma 2, del decreto ministeriale n.16617 del 9 agosto 2013, dispone che *“la piattaforma opera in condizioni di neutralità, trasparenza e concorrenza con la finalità di mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati uno strumento ove possa essere pubblicizzata e negoziata la domanda e l'offerta di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione (...)”*.

Il GME ha definito la proposta di regolamento di funzionamento della piattaforma P-OIL, qui di seguito descritta e riportata in allegato al presente documento (**Allegato A**), in conformità ai predetti principi di costituzione della piattaforma, prevedendo, *inter alia*, tra i principi generali sottesi a tale regolamento, che:

- il GME eserciti le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie;
- il GME si doti di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento della P-OIL;
- gli operatori siano tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

Nell'ottica di rafforzare l'efficacia di tali previsioni, il GME ha altresì previsto l'adozione di apposite misure disciplinari nei confronti degli operatori della P-OIL, le cui condotte dovessero risultare in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di funzionamento della piattaforma.

Tutta la disciplina di funzionamento della P-OIL è contenuta all'interno del corpo normativo, denominato “Regolamento della Piattaforma di scambio di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione (P-OIL)” sottoposto ad approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del d.lgs. 249/2012. Le disposizioni tecniche-operative e procedurali della previsioni di cui al Regolamento saranno invece racchiuse in apposite Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF).

4.2. Prodotti negoziabili sulla P-OIL

I prodotti petroliferi che saranno negoziabili sulla P-OIL sono i prodotti petroliferi liquidi per autotrazione ovvero le benzine, i gasoli, i biocarburanti e il GPL di cui decreto ministeriale n.16617 del 9 agosto 2013 (diversi da quelli destinati all'agricoltura, alla motopesca e ai natanti), nonché gli ulteriori prodotti petroliferi eventualmente indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicati dal GME sul proprio sito internet, la cui consegna, franco deposito, può avvenire: (i) entro il giorno stesso di conclusione della relativa negoziazione; (ii) il giorno successivo al giorno in cui si è conclusa la relativa negoziazione; (iii) il secondo giorno successivo, al giorno in cui si è conclusa la relativa negoziazione.

4.3. Requisiti di partecipazione alla P-OIL

Potranno partecipare alla P-OIL i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

Non potranno partecipare, tuttavia, alla P-OIL coloro che non siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti nella proposta di Regolamento (Allegato A)

Il soggetto che intenderà partecipare alla P-OIL dovrà presentare al GME una domanda di ammissione alla P-OIL, corredata della documentazione all'uopo richiesta, nonché una copia sottoscritta del Contratto di adesione alla P-OIL, entrambi redatti secondo le modalità indicate nelle DTF.

A valle della positiva conclusione del procedimento di ammissione, gli operatori possono accedere alla P-OIL attraverso apposite procedure preordinate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità e la riservatezza delle operazioni effettuate tramite la P-OIL. Gli operatori saranno tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico della P-OIL.

4.4. Modello e meccanismo di funzionamento della P-OIL

Bacheca di esposizione

Nella “bacheca di esposizione” della P-OIL l’operatore venditore rende disponibili, in forma anonima, le condizioni contrattuali applicabili alle proprie controparti negoziali, indicando altresì in corrispondenza delle predette condizioni, la localizzazione delle basi di carico (Comune) alle quali dette condizioni si applicano e il possesso o meno della relativa licenza fiscale. Tali informazioni saranno disponibili unicamente in tale bacheca e non saranno rese note nel *book* di negoziazione in corrispondenza delle offerte di negoziazione ivi presenti.

Pertanto, gli operatori possono presentare offerte di vendita sulla P-OIL solo qualora abbiano preventivamente reso disponibili, nell’ambito della bacheca di esposizione, le condizioni contrattuali che verranno applicate alle proprie controparti a seguito della selezione (*catching*) delle offerte sul *book* di negoziazione della piattaforma. In altri termini, oltre alle informazioni minime associate a ciascuna offerta di vendita (vedi *infra*) - che dovranno essere indicate mediante compilazione una specifica *web form* resa disponibile sulla piattaforma - gli operatori venditori dovranno rendere note, nella bacheca di esposizione, tutte le informazioni contrattuali ulteriori rispetto a quelle minime riferite alle offerte di vendita.

L’operatore interessato all’acquisto di un prodotto sulla P-OIL dovrà, invece, preventivamente richiedere all’operatore venditore l’abilitazione a negoziare rispetto alle predette condizioni contrattuali pubblicate, selezionando, nell’ambito della bacheca di esposizione, le condizioni contrattuali e le relative basi di carico rispetto alle quali è interessato a negoziare. Con la richiesta di abilitazione, l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente le condizioni contrattuali rese disponibili, in forma anonima, dall’operatore venditore;

A seguito della presentazione della predetta richiesta, il GME renderà noto al venditore titolare delle condizioni contrattuali rispetto alle quali il potenziale acquirente abbia richiesto l’abilitazione, gli estremi identificativi dell’acquirente, al fine di consentire al venditore stesso le verifiche funzionali al rilascio dell’abilitazione a negoziare con l’acquirente richiedente. Il GME comunicherà all’acquirente richiedente la conferma o il rifiuto dell’abilitazione richiesta.

Inoltre, come già accennato in premessa, l'operatore acquirente, prima dell'avvio di ciascuna sessione di negoziazione della P-OIL, relativamente ad ognuna delle condizioni contrattuali e corrispondenti basi di carico rispetto alle quali è abilitato a negoziare:

- (i) dovrà indicare un costo di trasporto attribuibile a ciascun punto di carico (CPC). Tale indicazione riveste carattere obbligatorio e il relativo valore dovrà essere maggiore di zero. L'unità di misura del CPC sarà quella applicata al prodotto petrolifero oggetto di dette condizioni contrattuali;
- (ii) potrà indicare un costo complessivo attribuibile ad uno o più specifiche previsioni contenute nelle condizioni contrattuali (CCC). Tale indicazione riveste carattere facoltativo e ove effettuata potrà assumere solo valori maggiori di zero. L'unità di misura del CCC sarà quella applicata al prodotto petrolifero oggetto di dette condizioni contrattuali.

Book di negoziazione

Il GME, durante la sessione di negoziazione della P-OIL, renderà visualizzabili all'acquirente, nell'ambito del proprio book di negoziazione, unicamente le offerte di vendita, verificate valide, corrispondenti alle condizioni contrattuali e alle relative basi di carico rispetto ai quali tale acquirente sia stato precedentemente abilitato e solo qualora l'acquirente medesimo abbia preventivamente indicato il relativo CPC e l'eventuale CCC. Tali offerte saranno esposte sul book con un prezzo di vendita inclusivo del valore del CPC e del CCC, quest'ultimo ove valorizzato.

Le offerte di vendita, relative a ciascun prodotto negoziabile, presentate dagli operatori venditori, attraverso apposita web form, saranno esposte sul book di negoziazione in forma anonima (senza indicazione dell'operatore proponente e delle relative condizioni contrattuali) e dovranno contenere almeno le seguenti informazioni minime:

- tipologia di prodotto offerto;
- quantità;
- prezzo unitario;
- prodotto ad accisa assoluta o prodotto in sospensione di accisa;
- data scadenza dell'offerta;
- giorno di consegna.

In relazione ad alcune delle precedenti informazioni, si evidenzia che:

- la tipologia di prodotto offerto si riferisce ai prodotti che potranno essere negoziati sulla piattaforma che, almeno in una prima fase sono:
 - Benzina EN 228
 - Benzina EN 228 - 100 RON (benzina prestazionale)
 - Gasolio EN 590
 - Gasolio EN 590 artico (non esiste una specifica EN ogni azienda propone un gasolio invernale con proprie caratteristiche)
 - Gasolio EN 590 alta prestazione (non esiste una specifica EN ogni azienda propone un gasolio prestazionale con proprie caratteristiche)
 - Gpl
 - Biocarburanti
- il prezzo unitario sarà visualizzabile sul book di negoziazione includendo il CPC e l'eventuale CCC.

Nella web form dedicata all'operatore venditore sarà inoltre prevista la presenza di un "campo", da compilare, che dia la possibilità all'operatore venditore di selezionare tra le seguenti caratteristiche di consegna del prodotto:

- Quantità in litri compensati a 15°C;
- Temperatura ambiente;
- Conguaglio temperatura;
- Altro (campo compilabile).

Come accennato sopra, a seguito della presentazione delle offerte di vendita, il GME effettuerà i controlli di validità verificando che:

- l'operatore venditore non sia sospeso dalla P-OIL;
- l'offerta riporti almeno le predette informazioni minime.

In caso di esito negativo, il sistema informatico del GME respingerà l'offerta, indicando all'operatore venditore il motivo della mancata validità. Qualora invece le verifiche di validità abbiano avuto esito positivo, l'offerta di vendita verrà pubblicata sul book di negoziazione e resa visualizzabile dagli operatori ai quali l'operatore venditore ha rilasciato preventivamente l'abilitazione a negoziare.

In continuità con quanto originariamente ipotizzato (cfr. DCO n. 03/2015), il modello definitivo di mercato qui proposto prevedrà una modalità di negoziazione di tipo "*catching*" in base alla quale l'operatore acquirente, ai fini della conclusione della relativa transazione, seleziona nell'ambito del proprio book di negoziazione un'offerta di vendita, presentata dall'operatore venditore, indicando, unicamente, la quantità di prodotto petrolifero che intende acquistare. Il prezzo di conclusione della transazione sarà quello indicato dall'operatore venditore nella presentazione dell'offerta di vendita (prezzo unitario di offerta).

Resta inteso che l'acquirente può visualizzare e selezionare le offerte di vendita presenti sul proprio book di negoziazione solo qualora lo stesso non risulti sospeso dalla P-OIL.

Solo a seguito del *catching* delle offerte di vendita, il sistema della P-OIL renderà noto all'acquirente i dati identificativi del venditore e le condizioni contrattuali applicabili alla transazione.

Qualora un operatore selezioni l'offerta di vendita visualizzabile sul *book* di negoziazione, la transazione s'intenderà conclusa e vincolante unicamente tra gli operatori contraenti: sulla P-OIL, il GME non sarà infatti controparte negoziale degli operatori.

Per effetto della conclusione di una transazione sulla P-OIL:

- l'operatore, che presenterà offerte di vendita, accetterà irrevocabilmente di vendere e di consegnare presso una determinata base di carico le quantità di prodotti petroliferi oggetto delle transazioni eseguite secondo le condizioni contrattuali dallo stesso rese disponibili sulla P-OIL;

- l'operatore che selezionerà l'offerta accetterà irrevocabilmente di acquistare, nonché di garantire e di effettuare la regolazione dei pagamenti delle quantità di prodotti petroliferi oggetto delle transazioni eseguite secondo le condizioni contrattuali rese disponibili dall'operatore venditore sulla P-OIL.

La consegna/ritiro delle quantità relative ai prodotti petroliferi negoziati sulla P-OIL sarà effettuata tra gli operatori nel rispetto delle condizioni contrattuali definite tra gli stessi operatori.

4.5. Unità di misura adottate sulla P-OIL

Ai fini del Regolamento:

- l'unità di misura dei prodotti petroliferi, ad eccezione del GPL, è il metro cubo, con specificazione di due decimali;
- l'unità di misura del prodotto petrolifero GPL è la tonnellata, con specificazione di due decimali;
- l'unità di misura dei prezzi unitari dei prodotti petroliferi, ad eccezione del GPL, è l'Euro/metro cubo con specificazione di due decimali;
- l'unità di misura dei prezzi unitari del prodotto petrolifero GPL è l'Euro/tonnellata, con specificazione di due decimali.

Tutti gli arrotondamenti verranno eseguiti applicando il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Allegato A - Proposta di Regolamento di funzionamento della piattaforma di scambio di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione (P-OIL)